

La filosofia del D.Lgs. 231/01
applicato ai reati su sicurezza e
salute: normativa e giurisprudenza

Bologna
22-24 ottobre '14



Sistemi Industriali
Ambientali
Relazionali



SINDAR S.r.l. corso E. Archinti 35 - 26900 Lodi - tel. 0371.549200 - www.sindar.it - info@sindar.it

D.Lgs. 231/2001

INTERESSE O VANTAGGIO

"L'ENTE E' RESPONSABILE PER I REATI
COMMESSI NEL SUO **INTERESSE** O A SUO
VANTAGGIO"

La nozione di interesse o vantaggio è **compatibile** con i **reati (delitti)** in materia di **salute e sicurezza** se viene collegata alla **CONDOTTA** che ha portato alla verifica di un evento (e non all'evento in sé):

Ad esempio l'interesse o il vantaggio derivante dall'omessa o carente adozione delle misure di prevenzione e protezione, dalla predisposizione di un organico carente rispetto alle necessità etc.
V. Sentenza Molfetta (Trib. Trani, 12.1.2010)

D.Lgs. 231/2001

INTERESSE O VANTAGGIO

“Se l'evento delittuoso è il risultato della mancata adozione di misure di prevenzione, spesso è agevole sostenere che la mancata adozione di tali misure abbia garantito un vantaggio alla società o all'ente, ad esempio nella forma di un **risparmio dei costi.**”

Sentenza Trib. Trani, Sezione Molfetta,
12.1.2010.

TESTO UNICO

NORME INTEGRATIVE DEL D.LGS. 231/01

DEFINIZIONE

“Modello di organizzazione e di gestione:
Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una **politica aziendale per la salute e sicurezza**, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.” (art. 2 c. 1 lett. dd)

Art. 30 D.Lgs. 81/08

Requisiti del modello per la SSL

Art. 30 c. 1

Deve essere assicurato un "sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici" previsti dalla normativa prevenzionale (v. elenco).

ESEMPIO - In una azienda chimica: è l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Capo I del titolo IX (Sostanze pericolose - Protezione da agenti chimici) in termini di valutazione del rischio chimico (art. 223) e relative misure di prevenzione e protezione (artt. 224 e 225), informazione e formazione (art. 227), sorveglianza sanitaria (art. 229), consultazione (231) etc., in aggiunta a quanto prescritto dalle norme generali (Tit. I D.Lgs. 81/08) e dalle ulteriori prescrizioni specifiche..

Art. 30 D.Lgs. 81/08

Requisiti del modello per la SSL

Art. 30 c. 2

Devono essere predisposti "idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tali attività."

ESEMPIO - In una azienda chimica: registri di formazione e informazione, formalizzazione dell'effettuato aggiornamento delle misure, verbali di consultazione, verbali di consegna dei DPI, verbali di coordinamento, DUVRI, permessi di lavoro, registrazione delle attività di sorveglianza sanitaria etc...).

Art. 30 D.Lgs. 81/08

Requisiti del modello per la SSL

Art. 30 c. 3

Previsione, "per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, di un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

ESEMPIO - In una azienda chimica: questa articolazione non deve essere finalizzata solo al controllo del rischio per i dipendenti ma anche per i terzi cui vengano affidati lavori non solo all'interno dell'azienda ma anche nel suo ciclo produttivo.

D.Lgs. 231/2001

AFFIDAMENTO TRASPORTO SOSTANZE CHIMICHE

“L'impianto del modello non considera che, allorquando non siano coinvolti soggetti dipendenti della X, sia necessario **adottare in ogni modo cautele e regole per evitare che dipendenti di terzi possano subire lesioni o perdere la vita per infrazioni commesse dai loro datori di lavoro nel movimentare, nel gestire o nel trattare mezzi di trasporto contenenti sostanze pericolose, anche se rimaste in via residuale, gestite dalla stessa società di trasporto.**”

Sentenza Trib. Trani, Sezione Molfetta,
12.1.2010.

D.Lgs. 231/2001

AFFIDAMENTO TRASPORTO SOSTANZE CHIMICHE

"E' chiaro che il controllo dei rischi non può esaurirsi nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della società in questione, ma deve essere esteso anche all'osservanza delle medesime regole da parte dei soggetti che entrano, direttamente o indirettamente, in contatto con le sostanze chimiche, detenute proprio nei mezzi di trasporto gestiti dalla X."

Sentenza Trib. Trani, Sezione Molfetta,
12.1.2010.

D.Lgs. 231/2001

RISCHIO SPECIFICO DEL RAMO SENSIBILE D'IMPRESA

“Non appare ultroneo osservare che la particolare posizione della X nel settore chimico nazionale imponeva una trattazione approfondita dei temi della prevenzione sul lavoro, dovendosi segnalare che al contenuto tipico di un modello organizzativo e gestionale, finalizzato alla prevenzione del rischio generico, doveva essere affiancata la disamina della gestione del rischio specifico legato al peculiare ramo sensibile d'impresa.”

(Trib. Trani, 12.1.2010)

D.Lgs. 231/2001

RISCHIO SPECIFICO DEL RAMO SENSIBILE D'IMPRESA

"Ciò deve avvenire soprattutto, come accaduto nella specie, allorquando il modello venga adottato sulla base di una esperienza negativa che ha messo in luce le larghe maglie esistenti nella tutela dei beni giuridici in esame. Da quanto esposto discende l'inidoneità del depositato modello organizzativo e gestionale a prevenire reati della stessa origine di quelli per cui si procede.

Non occorre soffermarsi dunque sulla efficacia del sistema disciplinare, atteso che ogni valutazione al riguardo [...] risulta assorbita interamente dal primo profilo esaminato.

(Trib. Trani, 12.1.2010)

Art. 30 D.Lgs. 81/08

Requisiti del modello per la SSL

Art. 30 c. 4

“Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico”.

La delega

Art. 16 T.U. modificato dal D.Lgs. 106/09

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4.

Delega e vigilanza

“Pur in presenza di valida delega di funzioni, esiste un residuo non delegabile, costituito dal dovere di vigilanza e da doveri di intervento sostitutivo su situazioni conosciute o che avrebbero dovuto essere conosciute.

In conclusione, con la delega di funzioni, il contenuto della posizione di garanzia gravante sull'obbligato originario si modifica e si riduce agli indicati obblighi di controllo e intervento sostitutivo e, ove egli non adempia a tali obblighi residuali e, in conseguenza di questa omissione, si verifici l'evento dannoso, si dovrà ravvisare la colpa nella inosservanza di tali obblighi.”

(Cass. Pen., Sez. IV, 3 marzo 2010 n. 8641)

Modelli organizzativi

Tribunale di Novara, 26 ottobre 2010

Rischi specifici e priorità

"L'*obbligo* di fattibilità dei modelli va **correlato ai rischi specifici** di commissione degli illeciti, avuto riguardo alle dimensioni, all'organizzazione, alla natura dell'attività svolta e alla stessa "storia" operativa dell'ente, di guisa che **più elevato è il pericolo nel caso concreto, più urgente e prioritario è l'obbligo di adozione dello strumento organizzativo.**"

La filosofia della responsabilità 231

Trib. Milano, Uff. GIP, Ordinanza 8.3.2012

La responsabilità dell'ente è "di organizzazione", in quanto "il proprium dell'ente è l'organizzazione ed anzi un'organizzazione libera e sotto il profilo della **strutturazione** (con la previsione di un modello decisionale centrale e verticistico, che si dipana a cascata sui livelli inferiori mediante perimetrazione progressiva di poteri, doveri e facoltà; ovvero multicentrico e puntiforme, con il coordinamento di plurimi centri di potere in sé eguali ma distinti per competenze) e sotto il profilo dell'**individuazione di ruoli ed attribuzioni** (con l'inserimento in un dato ruolo di un preciso soggetto)."

La filosofia della responsabilità 231

Trib. Milano, Uff. GIP, Ordinanza 8.3.2012

«Occorre che l'autore [del reato] abbia violato, consapevole di farlo, le norme di sicurezza e, in tal guisa, cagionato la morte o le lesioni per la necessità di **contenere i costi produttivi, o risparmiare** sulle misure di sicurezza, **o accelerare i tempi** o i ritmi di lavoro, **o aumentare la produttività, o, puramente e semplicemente, aderire ad una certa politica aziendale**, fatta di omissioni di investimenti in punto di sicurezza nell'ambito, come accade di frequente, di rami produttivi destinati all'abbandono».

La filosofia della responsabilità 231

Trib. Milano, Uff. GIP, Ordinanza 8.3.2012

La responsabilità amministrativa "si declina in tre species:

a. responsabilità di programmazione e pianificazione.

Impinge sulla strutturazione interna, che enuclea livelli di comando diversi a fronte di diverse responsabilità, in corrispondenza con i singoli snodi in cui l'attività d'impresa si peculiarizza;

La filosofia della responsabilità 231

Trib. Milano, Uff. GIP, Ordinanza 8.3.2012

"b. responsabilità di gestione.

Riguarda l'attività economica in movimento, nel suo esercizio dinamico;

c. la responsabilità di controllo e vigilanza.

Completa il cerchio, perché, a fronte della previsione, a priori, di regole e discipline, è necessario che sussista un apparato idoneo a verificare che le cose funzionino nel modo in cui devono (rectius, dovrebbero) funzionare."

Le condotte «non» imputabili all'Ente

Trib. Torino, Sez. I Pen., 10 gennaio 2013

Per l'accertamento dell'interesse o vantaggio occorrerà verificare «se la condotta violativa delle disposizioni poste a tutela della sicurezza del lavoro contestata all'imputato» (capoturno) sia stata «compiuta nell'interesse dell'ente oppure avesse arrecato un vantaggio all'ente datore di lavoro, da valutare in termini di risparmio di costi o di incremento nella velocità di esecuzione delle prestazioni o di aumento della produttività.»

Le condotte «non» imputabili all'Ente

Trib. Torino, Sez. I Pen., 10 gennaio 2013

«Sono imputabili agli enti solo quei comportamenti delle persone fisiche psicologicamente diretti a perseguire un interesse dell'ente; in quest'ottica restano fuori dal campo [del D.Lgs. 231/01] tutta una serie di violazioni derivanti dalla semplice imperizia, dalla sottovalutazione dei rischi o anche dall'imperfetta esecuzione delle misure preventive previste, in quanto "non frutto di esplicite deliberazioni volitive finalisticamente orientate a soddisfare un interesse dell'ente".»

Le condotte imputabili all'Ente

Tribunale di Monza, Sent. 3 settembre 2012

La S.r.l. viene condannata in quanto «le violazioni della normativa prevenzionistica sono state commesse a vantaggio dell'ente, che ha risparmiato i costi connessi all'acquisto di un'attrezzatura di lavoro moderna, efficiente e sicura (un'autogrù dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla tecnica e conforme alla normativa comunitaria e alla norme tecniche vigenti all'epoca del fatto), con la quale sostituire la vetusta autogrù Cor.»

Le condotte imputabili all'Ente

Tribunale di Monza, Sent. 3 settembre 2012

Viepiù, la società ha risparmiato i costi (in termini sia di retribuzione dei formatori, sia di mancato impiego degli operai in cantiere per attività produttive) connessi ad un'adeguata attività di formazione ed informazione dei lavoratori [...] non potendo certamente ritenersi sufficiente ed idoneo agli scopi perseguiti dalla normativa prevenzionistica un corso di sole 2 ore, tenuto alcuni mesi prima dell'evento letale e nel corso del quale risultano affrontate solo in generale le tematiche della sicurezza in cantiere.»

Le condotte imputabili all'Ente

Tribunale di Monza, Sent. 3 settembre 2012

«Poiché la violazione delle norme antinfortunistiche non è stata connotata da occasionalità, né dovuta a caso fortuito, ma è stata frutto di una specifica politica aziendale, volta alla massimizzazione del profitto con un contenimento dei costi in materia di sicurezza, a scapito della tutela della vita e della salute dei lavoratori, ricorrono tutti i criteri di imputazione oggettiva e soggettiva per affermare la responsabilità della s.r.l.».

Responsabilità di «organizzazione»

Corte d'Appello di Palermo, Sez. III Pen., 26.6.2013 n. 2892

In caso di colpa organizzativa dell'Ente, questi «ne risponderà alla collettività intera [...] Se l'ente eserciterà un'attività economicamente rilevante (impiegando risorse produttive umane e materiali..), dovrà pur impiegare le persone fisiche; tuttavia, le modalità di organizzazione delle medesime - sotto il profilo della previsione di ruoli e mansioni e anche sotto quello dell'attribuzione di essi a taluna o a tal'altra persona fisica - saranno pur sempre decise dall'ente medesimo.»

Responsabilità di «organizzazione»

Corte d'Appello di Palermo, Sez. III Pen., 26.6.2013 n. 2892

«Sotto questo profilo, dunque, la responsabilità dell'ente è tipica dell'ente, perché gli è propria [...]. La sua **responsabilità** è, per così dire, **di secondo grado**: una volta individuato un reato, secondo le regole del diritto penale, imputabile a una persona fisica [...] si prenderà atto che egli ha agito nell'interesse dell'ente» e quindi **«l'ente risponde per l'effetto dell'inserimento di quella persona fisica in uno specifico ruolo che quell'organizzazione prevede.»**

Responsabilità di «controllo e vigilanza»

Corte d'Appello di Palermo, Sez. III Pen., 26.6.2013 n. 2892

La responsabilità prevista dal Decreto 231/01 si configura «non solo in quanto responsabilità di programmazione e pianificazione e di gestione, ma ancor di più come responsabilità di controllo e vigilanza, come previsione di regole, discipline e prassi, che costituiscano un apparato di norme interne idoneo al corretto perseguimento dei fini che quell'organizzazione si è prefissata».

Responsabilità di «controllo e vigilanza»

Corte d'Appello di Palermo, Sez. III Pen., 26.6.2013 n. 2892

E dunque «lo scopo di promuovere l'adozione di prassi e comportamenti individuali e organizzativi "virtuosi", consente di costruire la responsabilità dell'ente come **prevenzione del rischio-reato**: è il reato con evento di rischio da prevedere e, quindi, prevenire.»

Gravità della responsabilità 231 per reati colposi

Trib. Torino, Corte d'Assise, 15 aprile 2011

«Le sanzioni non sono di natura penale; proprio il criterio seguito dal legislatore nel determinare le sanzioni a carico dell'ente ne disvelano la diversa natura e, in forza di questa, l'intrinseca «ragionevolezza» nel parametrarle diversamente rispetto alle pene previste per la persona fisica. Se infatti per quest'ultima l'elemento soggettivo **doloso** è intrinsecamente più grave e quindi prevede pene più severe, **la diversità della responsabilità dell'ente...»**

Gravità della responsabilità 231 per reati colposi

Trib. Torino, Corte d'Assise, 15 aprile 2011

«...rimane indifferente all'elemento soggettivo della persona fisica e si accentra invece sulla maggiore gravità della responsabilità dell'ente quando, pur trattandosi di reato colposo, esso - come nel caso dell'art. 25-septies - riguarda la normale, quotidiana attività dello stesso ente, sia quindi "logicamente" collegato alla sua organizzazione e gestione, come senz'altro è il rispetto della normativa antinfortunistica.»

Sentenza Thyssen di Cassazione

Cassazione Penale, Sez. Unite, 18 settembre 2014, n. 38343

«La responsabilità della persona giuridica è **aggiuntiva e non sostitutiva** di quella delle persone fisiche, che resta regolata dal diritto penale comune. Il criterio d'imputazione del fatto all'ente è la commissione del reato "a vantaggio" o "nell'interesse" del medesimo ente da parte di determinate categorie di soggetti. V'è, quindi, una **convergenza di responsabilità....**»

Sentenza Thyssen di Cassazione

Cassazione Penale, Sez. Unite, 18 settembre 2014, n. 38343

...nel senso che il fatto della persona fisica, cui è riconnessa la responsabilità anche della persona giuridica, deve essere considerato "fatto" di entrambe, per entrambe antiggiuridico e colpevole, con l'effetto che l'assoggettamento a sanzione sia della persona fisica che di quella giuridica s'inquadra nel paradigma penalistico della responsabilità concorsuale.»

Sentenza Thyssen di Cassazione

Cassazione Penale, Sez. Unite, 18 settembre 2014, n. 38343

«Il legislatore, orientato dalla consapevolezza delle connotazioni criminologiche degli illeciti ispirati da organizzazioni complesse, ha inteso imporre a tali organismi l'obbligo di adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale. Tali accorgimenti vanno consacrati in un documento, un modello che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli.»

Sentenza Thyssen di Cassazione

Cassazione Penale, Sez. Unite, 18 settembre 2014, n. 38343

«Non aver ottemperato a tale obbligo fonda il rimprovero, la colpa d'organizzazione.

Al riguardo, peraltro, non si configura un'inversione dell'onere della prova.

Come la Corte di cassazione ha già avuto modo di porre in luce (Sez. 6, Scarafia cit.), la responsabilità dell'ente si fonda sulla indicata colpa di organizzazione. Il riscontro di tale deficit organizzativo consente la piana ed agevole imputazione all'ente dell'illecito penale...

Sentenza Thyssen di Cassazione

Cassazione Penale, Sez. Unite, 18 settembre 2014, n. 38343

Grava sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della *societas* e che abbia agito nell'interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende "per rimbalzo" dall'individuo all'ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo. >>

Sentenza Thyssen di Cassazione

Cassazione Penale, Sez. Unite, 18 settembre 2014, n. 38343

«La condivisa pronunzia considera altresì che militano a favore dell'ente, con effetti liberatori, le previsioni probatorie di segno contrario di cui al d.lgs. n. 231, art. 6, afferenti alla dimostrazione di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.»

Sentenza Thyssen di Cassazione

Cassazione Penale, Sez. Unite, 18 settembre 2014, n. 38343

«Nessuna inversione dell'onere della prova è, pertanto, ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell'ente, **gravando comunque sull'accusa la dimostrazione della commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui al d.lgs. n. 231, art. 5, e la carente regolamentazione interna dell'ente, che ha ampia facoltà di offrire prova liberatoria.**»

Sentenza Thyssen di Cassazione

Cassazione Penale, Sez. Unite, 18 settembre 2014, n. 38343

Nel caso della Thyssen, «il modello organizzativo non è stato mai efficacemente adottato, per via dell'inidoneità dell'ing. Ca. a svolgere il ruolo critico previsto dalla legge. Pure persuasivamente si confuta la tesi che evoca le innovazioni normative in ordine alla composizione del'ODV, posto che esse non mettono in crisi la primaria istanza di indipendenza dell'organo.»

Sentenza Thyssen di Cassazione

Cassazione Penale, Sez. Unite, 18 settembre 2014, n. 38343

«D'altra parte, per ciò che attiene al **trattamento sanzionatorio**, la pronunzia è appropriata ed immune da censure. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, si fa leva non solo e non tanto sulla drammaticità degli eventi, ma anche sulla **gravità della colpa**, sulla **consolidata avversione a costruire procedure decisionali e gestionali trasparenti**. Tale apprezzamento giustifica la modulazione delle sanzioni in tutte le sue articolazioni.»